



COMUNE DI LEVANTO

Regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES

Approvata con deliberazione consiliare n° **39** del **21/10/2013**

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI:

N° _____ DEL _____
N° _____ DEL _____
N° _____ DEL _____
N° _____ DEL _____

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART.2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**
- ART.3 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI**
- ART.4 RIFIUTI CIMITERIALI**
- ART.5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**
- ART.6 SOGGETTO ATTIVO**

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART.7 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**
- ART.8 SOGGETTI PASSIVI**
- ART.9 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**
- ART.10 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**
- ART.11 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**
- ART.12 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

TITOLO III - TARIFFE

- ART.13 COSTO DI GESTIONE**
- ART.14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**
- ART.15 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**
- ART.16 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**
- ART.17 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**
- ART.18 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**
- ART.19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**
- ART.20 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**
- ART.21 AREE SCOPERTE OPERATIVE**
- ART.22 SCUOLE STATALI**
- ART.23 TRIBUTO GIORNALIERO**
- ART.24 TRIBUTO PROVINCIALE**

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART.25 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**
- ART.26 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**
- ART.27 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI SERVIZIO**
- ART.28 RIDUZIONI PER IL RECUPERO**
- ART.29 AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**
- ART.30 ALTRE AGEVOLAZIONI**
- ART.31 DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZINI**
- ART.32 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.**

TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

-
- ART.33 PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE**
ART.34 ALIQUOTE.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- ART.35 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**
ART.36 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART.37 POTERI DEL COMUNE
ART.38 ACCERTAMENTO
ART.39 SANZIONI E INTERESSI
ART.40 RISCOSSIONE
ART.41 CONGUAGLI, COMPENSAZIONI E RIMBORSI
ART.42 SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART.43 CONTENZIOSO

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART.44 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**
ART.45 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
ART.46 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART.47 DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

ALLEGATO A

ALLEGATO B

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

-
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art.3 Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.L.vo 152/06 e s.m.i.:
 - a) Rifiuti da attività commerciali [art. 184, c.3, lett. e)];
 - b) Rifiuti da attività di servizio [art. 184, c. 3, lett. f)];
 - c) Rifiuti da attività sanitarie [art. 184, c. 3, lett h)], limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;
 - d) Rifiuti da attività artigianali e industriali: [art. 184, c. 3, lett. c) d)] limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi.
2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:
 - a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.L.vo 152/06 e s.m.i;
 - b) rispondano ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai successivi commi 3) e 4).
3. Qualitativamente, sono assimilati ai rifiuti urbani, in quanto aventi una composizione merceologica analoga agli stessi, i seguenti rifiuti:
 - imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili).
 - sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica o cellophane.
 - cassette, palletts.
 - accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili.
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero.
 - paglia e prodotti di paglia.
 - scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli.
 - fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile.
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, feltri e tessuti non tessuti.
 - pelle similpelle.
 - resine termoplastiche e termoindurenti in generale allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
 - rifiuti ingombranti.
 - frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
 - manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
 - nastri adesivi.
 - cavi e materiale elettrico in genere.
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
 - scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad es.: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, buccelli, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili).
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

-
- accessori per l' informatica.
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti costituiti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni (di origine domestica).
 - materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili).
 - nastri abrasivi
- 4) Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti articoli, si assume quale criterio quantitativo di tipo assoluto, riferito alle singole utenze, la quantità di 20 t/anno. La produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiore a tale valore comporta l'obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi rifiuti al recupero o smaltimento a proprio carico. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter stimare le quantità conferite dagli operatori economici, anche attraverso sistemi empirici quali la valutazione del peso in base a volumetria e tipologia dei rifiuti conferiti.

Art.4 Rifiuti cimiteriali

1. Costituiscono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali quali:
 - a) Ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento;
 - b) Materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo e similari;
 - c) Altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
 - d) Rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori, e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione

Art.5 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;

-
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art.6 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Titolo II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.7 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte, ad eccezione delle aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, come parcheggi, aree di accesso, balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

-
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art.8 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.9 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) Gli immobili oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, oppure gli immobili a seguito di rilascio di licenze, permessi di costruire o concessioni, e comunque non oltre la data di fine lavori o di inizio occupazione se antecedente;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

-
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.10 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art.11 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) Presentare domanda di esenzione parziale della superficie imponibile, resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi;
 - b) Alla domanda dovrà essere allegata planimetria catastale (oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato) dei locali ad aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali non assimilati a i rifiuti urbani o sostanze escluse dalla normativa, e copia del relativo contratto stipulato con la ditta autorizzata alla raccolta ed al recupero o allo smaltimento degli stessi;
 - c) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

Art.12 Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie

catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Titolo III - TARIFFE

Art.13 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art.14 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui all'art. 14 D.L. 201/2011; in via transitoria dal 1° gennaio 2013 fino alla data in cui sia possibile applicare il regolamento citato, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art.15 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art.16 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 34, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art.17 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art.18 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità

di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore eventualmente emerso.

4. Le cantine e le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono assimilate a utenze domestiche condotte da un occupante.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento di cui all'art. 39, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art.19 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria che deve comprendere tutte le informazioni previste nell'allegato D.

Art.20 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato C viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art.21 Aree scoperte operative

1. Sono tassabili ai sensi dell'art. 14 c. 4 del D.L. 201/2011 modificato dall'art. 10 del D.L. n. 35/2013 le aree scoperte operative, intendendosi per tali quelle aree ove di fatto si svolge un'attività, o comunque funzionali ad essa.

2. Le aree scoperte operative vengono distinte in:

- a) aree scoperte operative attrezzate;
- b) aree scoperte operative non attrezzate;

A titolo esemplificativo, s'intende per:

Aree scoperte operative attrezzate: aree scoperte pubbliche o private dotate di copertura; dehors; aree scoperte dotate di impianti e/o attrezzature.

Aree scoperte operative non attrezzate: aree scoperte adibite a deposito e movimentazione merce, aree non coperte pubbliche o private destinate al servizio di pubblici esercizi, alberghi ed attività commerciali, aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui al precedente punto a).

3. Per le aree di cui al precedente comma 1, lettera a), si applica la tariffa intera prevista per l'attività principale condotta. Per le aree di cui al precedente comma 1, lettera b), si applica la tariffa prevista per l'attività principale condotta ridotta del 50%.

Art.22 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art.23 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 32.

Art.24 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 32.

Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni

Art.25 Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione nella parte fissa e nella parte variabile del 5% così come previsto dal "Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2012.
2. Tale riduzione sarà riconosciuta e scomputata nel corso dell'anno a coloro che entro il 31 dicembre dell'anno precedente hanno aderito all'Albo dei Compostatori.
3. Il processo di compostaggio domestico va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni previste dal "Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico", qualsiasi non conformità a quanto previsto dal predetto Regolamento, comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria.

Art.26 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Tale riduzione non si applica qualora a seguito di verifica da parte degli uffici competenti, si constata una produzione di rifiuti che in termini quantitativi sia assimilabile a quella prodotta da attività analoghe con licenze annuali.
3. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.27 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore ai mille metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica seguendo il percorso più breve.
2. Le utenze domestiche e non domestiche site nelle frazioni del Comune di Levanto, per le quali il servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato ed il lavaggio stradale estivo viene effettuato con frequenza inferiore rispetto al capoluogo, sono assoggettate al pagamento della tassa in misura ridotta del 16,70%.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del

servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art.28 Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Si demanda ad apposita deliberazione della Giunta Comunale da effettuarsi annualmente la definizione dei criteri per l'assegnazione di tale riduzione.

Art.29 Agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, contribuisce, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale del tributo dovuto da soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. Il settore Politiche sociali del Comune provvederà a pubblicare il relativo bando/comunicazione contenente i requisiti economici e sociali necessari per poter essere ammessi al beneficio nonché i termini temporali per la presentazione dell'istanza.
3. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art.30 Altre agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Riduzione 20% nella parte fissa e nella parte variabile: per le utenze aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'U.S.L. ai sensi della Legge 05/02/1992 n. 104.
 - b) Riduzione 30% nella parte fissa e nella parte variabile: nel caso di nuove attività commerciali, artigianali o a carattere alberghiero per le quali sia stata rilasciata autorizzazione amministrativa all'esercizio da meno di un anno. La presente agevolazione deve intendersi riservata ad ogni attività commerciale, artigianale o a carattere alberghiero avviata da soggetto fisico o giuridico di età inferiore ad anni 30. In caso di soggetto giuridico, si fa riferimento all'età del legale rappresentante. La decorrenza dell'agevolazione, ha effetto dall'anno di rilascio dell'autorizzazione, per la durata massima di 3 anni. Non si applica in caso di voltura dell'attività già esistente da più di tre anni.
 - c) Riduzione 15% nella parte fissa e nella parte variabile: nel caso in cui l'agevolazione di cui al punto b) sia relativa a neo imprenditori di età superiore a quella prevista al punto precedente.

-
- d) Riduzione 20% nella parte fissa e nella parte variabile: per le organizzazioni di volontariato, purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato, che svolgono attività di "assistenza sanitaria".
 2. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio il Responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

Art.31 Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni

1. Ove non previsto diversamente dal presente regolamento e salvo il caso in cui il requisito sia desumibile dal registro anagrafico del Comune, le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune corredato di documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere tali agevolazioni, a partire dal giorno in cui si è verificato l'evento se la relativa richiesta è presentata entro 60 giorni dall'evento stesso o è contestuale alla dichiarazione di inizio occupazione o di variazione. Se la richiesta è presentata oltre 60 giorni dall'evento, l'applicazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

Art.32 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Il cumulo delle riduzioni non potrà superare il 70%. Nella determinazione della riduzione massima cumulabile, non sono conteggiate le agevolazioni ISEC.

Titolo V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art.33 Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 22.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art.34 Aliquote.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

Titolo VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art.35 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - d) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/voltura entro il termine di 60 giorni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art.36 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze **domestiche** deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia ed eventuale differenza del numero di persone rispetto a quanto emerge dal nucleo familiare anagrafico in base a quanto previsto nell'art. 18 commi 1, 2, 5 del presente regolamento e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - c) il titolo dell'occupazione (es. proprietario, usufruttuario, locatario, altro diritto);
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di eventuali riduzioni o agevolazioni.

-
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze **non domestiche** deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) il titolo dell'occupazione (es. proprietario, usufruttuario, locatario, altro diritto);
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di eventuali riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere:
- a) presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune;
 - b) spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento a.r., in tal caso fa fede la data di invio;
 - c) inviata a mezzo posta certificata;
 - d) inviata a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità.

Art.37 Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art.38 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o cessazione.

Art.39 Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.40 Riscossione

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti nei mesi di maggio, luglio e settembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe può essere previsto un acconto calcolato in base alle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile o nell'ultima rata.

4. Le rate che scadono in un giorno festivo vengono posticipate al primo giorno feriale successivo.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata a.r. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art.41 Conguagli, compensazioni e rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso verrà effettuato dal Comune entro i termini di legge.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente "Regolamento comunale delle entrate", secondo le modalità ivi stabilite.
4. Le variazioni in corso d'anno che comportino recupero o rimborso della tariffa saranno conteggiate tramite avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

Art.42 Somme di modesto ammontare

1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi, comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, per importi inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art.43 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie

Art.44 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani interni TARSU, pur restando in vigore per gli anni di vigenza dei suddetti prelievi.

Art.45 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art.46 Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni TARSU entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art.47 Disposizioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 4 rate scadenti:
 - 1° rata "acconto" scadenza il 15 luglio;
 - 2° rata "acconto" scadenza il 15 settembre;
 - 3° rata "acconto" scadenza il 15 novembre;
 - 4° rata "saldo/conguaglio" scadenza 15 dicembre.
2. Per l'anno 2013, l'importo delle prime 3 rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata avente scadenza 15 dicembre.
3. Per l'anno 2013 la maggiorazione è riservata allo Stato, la sua quantificazione è fissata da norma statale in 0,30 euro per metro quadrato, non è modificabile dal Comune e deve essere versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.
4. Per l'anno 2013, il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali a favore dei soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico contribuirà al rimborso totale o parziale delle rate di acconto già versate ovvero al pagamento totale o parziale delle rate non ancora versate da coloro che presenteranno i requisiti economici e sociali necessari per poter essere ammessi al beneficio.

ALLEGATO A

Tariffa componente rifiuti

Di seguito sono riportate le formule per la definizione delle tariffe.
In giallo i parametri oggetto di delibera annuale.

QUOTA FISSA DOMESTICA =

Quota unitaria domestica TF * coefficiente di adattamento

Componenti	Ka	Qudf	Qudf * Ka(n)
1	0,80		
2	0,94		
3	1,05		
4	1,14		
5	1,23		
6 e più	1,30		

QUOTA VARIABILE DOMESTICA =

Quota unitaria domestica TV * coefficiente di produttività * costo unitario

Componenti	Kb	Qudv	Cud	Qudv*Kb(n)*Cud
1				
2				
3				
4				
5				
6 e più				

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

TD= QUOTA FISSA x SUPERFICIE + QUOTA VARIABILE

Componenti	QUOTA FISSA D	QUOTA VARIABILE D
1		
2		
3		
4		
5		
6 e più		

QUOTA FISSA NON DOMESTICA =
Quota unitaria nd TF * coefficiente di produttività

Categorie	Kc	Qundf	Qundf * Kc(ap)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

QUOTA VARIABILE NON DOMESTICA =
Coefficiente di produttività * costo unitario

Categorie	Kd	Cund	Kd(ap)*Cund
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
TND= (QUOTA FISSA + QUOTA VARIABILE) x SUPERFICIE

Categorie	QUOTA FISSA ND	QUOTA VARIABILE ND
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club